

COMUNE DI MANZIANA

PROVINCIA DI ROMA

REGOLAMENTO
DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. in data)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento, da parte dell'amministrazione comunale, delle spese di rappresentanza.

2. Il presente regolamento, nel garantire la trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità della gestione delle spese di rappresentanza, costituisce attuazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione. In particolare il presente regolamento ha lo scopo di:

- a) garantire il contenimento della spesa pubblica;
- b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
- c) semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza.

ART. 2 - FINALITA' DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Costituiscono "*spese di rappresentanza*" tutte le spese sostenute dall'Ente derivanti da obblighi di relazione, connesse al perseguimento dei propri fini istituzionali ed a doveri di ospitalità che consentano di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del ruolo e della presenza attiva della medesima nel contesto sociale, interno ed internazionale.

2. In particolare costituiscono spese di rappresentanza quelle sostenute in occasione di cerimonie, ricorrenze e visite di personalità o delegazioni italiane o straniere ovvero in occasione di incontri, convegni e congressi (organizzati direttamente dall'amministrazione o da altri), manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti coinvolto, allo scopo di perseguire l'interesse pubblico attraverso un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di valorizzare il ruolo di rappresentanza per far conoscere, apprezzare e seguire la propria azione a vantaggio della collettività.

3. Le spese di rappresentanza possono essere legittimamente sostenute nei limiti in cui esse sono idonee ad assumere una valenza rappresentativa e necessarie a perseguire le finalità di cui al comma 1, avuto riguardo per la qualità dei soggetti che esplicano l'attività e della eccezionalità della circostanza, inquadrabile al di fuori delle ordinarie ed impersonali operazioni dell'amministrare.

ART. 3 - SPECIFICAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse specifico e diretto dell'amministrazione:

- a) rinfreschi, giustificati con motivazioni di interesse pubblico del Sindaco, Vice Sindaco, e Assessori delegati con ospiti investiti di cariche pubbliche o rappresentativi di istituzioni, enti, associazioni di alto rilievo sociale, politico, culturale o sportivo.
- b) cura di allestimenti (imbandieramenti, illuminazioni, addobbi floreali, ecc.);
- c) stampe di inviti, di manifesti celebrativi o commemorativi di particolari ricorrenze, addobbi e impianti vari, servizi fotografici e di videoregistrazione, pranzi, colazioni, rinfreschi, trasporti, piccoli doni in occasione di cerimonie ufficiali alle quali partecipino autorità rappresentative estranee all'amministrazione comunale;
- d) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, volumi, coppe, omaggi floreali, presenti vari, ecc.), quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra organi del Comune ed organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente;
- e) organizzazione di convegni, tavole rotonde, inaugurazioni, o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale ed

adeguato esito di dette iniziative, comprese eventuali spese per colazioni e allestimenti, stampa manifesti etc.;

- f) forme di partecipazione (necrologi o telegrammi) ad eventi luttuosi in occasione del decesso di autorità e personalità di rilievo estranee all'Amministrazione Comunale;

2. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese consistenti in atti di mera liberalità e, in generale, quelle che non offrano l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui al precedente c 1.

ART. 4 - SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE SPESE

Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente i seguenti soggetti:

- Sindaco;
- Vice-sindaco;
- assessori delegati o consiglieri incaricati nell'ambito delle rispettive competenze.

ART. 5 - SPESE DI RAPPRESENTANZA FUORI SEDE

1. Ai soggetti di cui all'art. 4 è consentito offrire colazioni ed omaggi anche fuori sede, in occasione di missioni o viaggi, estero compreso, nei limiti della convenienza e quando strettamente consigliati dal Protocollo.

ART. 6 - CASI DI INAMMISSIBILITA'

1. Non sono in ogni caso ammesse le colazioni di lavoro, quando i partecipanti sono tutti amministratori e/o dipendenti dell'Ente. Non possono usufruire della colazione di lavoro a carico del Comune i funzionari pubblici quando siano in missione e godano del relativo trattamento.

2. Non è ammessa la colazione di lavoro per i componenti di commissioni che percepiscono il gettone di presenza, nonché per i professionisti che eseguono prestazioni retribuite per l'Ente.

ART. 7 - SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONGRESSI E CONVEGNI.

1. In occasione di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde o manifestazioni similari, riferibili ai fini istituzionali dell'ente, è data facoltà al Comune di assumere a carico del proprio bilancio le spese relative a colazioni o rinfreschi, nonché spese di ospitalità per illustri ospiti partecipanti provenienti dall'interno o dall'esterno, escluse, ovviamente, quelle di carattere personale.

2. Le citate spese di ospitalità potranno essere sostenute soltanto nel caso in cui esse derivino da consuetudine o da reciproco trattamento riservato ai rappresentanti dell'ente dagli omologhi enti stranieri ed italiani.

3. Le spese di cui al primo comma vanno poste a carico dei capitoli di bilancio sui quali vengono fatti gravare gli oneri connessi con l'organizzazione delle manifestazioni predette.

ART. 8 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Le spese di rappresentanza vanno poste a carico del relativo capitolo di bilancio, denominato "Acquisti di beni e prestazione di servizi per spese di rappresentanza" nel rispetto dei limiti finanziari stabiliti in attuazione della normativa vigente.

2. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato al responsabile del servizio competente.

3. Le spese di rappresentanza sono liquidate dal Responsabile del Servizio competente mediante apposita determinazione e pagate dal Servizio finanziario previa presentazione di una dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta,

con allegata la relativa documentazione e l'evidenza della qualificazione pubblica o di rilevanza sociale del/dei destinatario/i dell'attività.

4. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dal Regolamento per la disciplina dei contratti e dal Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia.

ART. 9 - CONCESSIONE ANTICIPAZIONI, LIQUIDAZIONI E PAGAMENTO

1. Su richiesta degli amministratori il Responsabile del servizio impegna l'eventuale concessione di anticipazioni di fondi nonché alle liquidazioni ed al pagamento delle spese di rappresentanza, nelle seguenti forme:

- 1) rimborso al soggetto ordinatore delle spese sostenute, secondo la richiesta corredata della relativa documentazione.
- 2) pagamento diretto all'operatore economico, su presentazione di regolare documentazione fiscale.

ART. 10 - RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Le spese di rappresentanza devono essere rendicontate in apposito prospetto allegato al rendiconto di gestione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148). Entro 10 giorni dall'approvazione il prospetto deve essere pubblicato sul sito internet dell'ente e trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, a cura del servizio finanziario dell'ente

ART. 11- DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'esecutività della deliberazione di approvazione